



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 31 gennaio 2001

Deliberazione n. 6/2001

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE DEL PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare gli articoli 17 e 18 della medesima;
- il Decreto - legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 24 luglio 1998, recante "*approvazione del Piano Stralcio delle fasce fluviali del bacino del fiume Po*"

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n.26/1997 dell'11 dicembre 1997, con la quale questo Comitato ha adottato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";

PREMESSO CHE:

- l'art.17, della legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - al comma 6 ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;



- con propria deliberazione n. 26, dell'11 dicembre 1997, ha adottato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", approvato successivamente con D.P.C.M. 24 luglio 1998 (di seguito denominato PSFF), che ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- le fasce fluviali del fiume Sesia sono state delimitate nel suddetto PSFF;

CONSIDERATO CHE:

- in seguito a sopralluogo effettuato dalla Segreteria Tecnica di questa Autorità e finalizzato ad un supplemento di istruttoria relativo ad una richiesta di parere su di una delimitazione d'alveo, sono stati rilevati alcuni errori materiali nella delimitazione delle fasce fluviali del fiume Sesia;
- alla luce di tali rilievi, la Sottocommissione Assetto Idrogeologico di questa Autorità, nella seduta del 20 giugno 2000, ha espresso parere favorevole alla modifica delle fasce riportata nella planimetria allegata alla presente deliberazione;
- la suddetta modifica consiste nell'attestare i limiti della fascia B in corrispondenza dei rilievi arginali presenti, mantenendo il limite di progetto solo sul tratto in sponda destra in considerazione delle inadeguate caratteristiche strutturali del rilevato esistente;

DATO ATTO:

- del progetto di variante del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, riguardante il Comune di Ghislarengo;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso da parte Comitato Tecnico in data 27 giugno 2000 in relazione al suddetto progetto di variante;

RITENUTO:

- per le valutazioni e le considerazioni contenute nel progetto di variante precedentemente richiamato, il quale costituisce parte integrante e motiva del presente provvedimento, di modificare il PSFF nel modo di seguito illustrato;

per quanto visto, premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA

ART. 1

E' adottato l'allegato "Progetto di Variante del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", di seguito denominato Progetto di Variante PSFF, costituito dalla relazione e dall'allegato grafico in scala 1:25.000.



ART. 2

Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis, della L. 183/89, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:25.000 del Progetto di Variante PSFF, limitatamente alle prescrizioni contenute negli articoli 6, comma 2, lett. a) e b); 7, comma 2; 9, commi 3 e 4; 15; 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di cui alle Norme di attuazione del PSFF, nonché le modifiche introdotte alle prescrizioni degli articoli 9, comma 4, e 16, commi 1 e 2 dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con propria deliberazione n. 1/99, per quanto attiene le modifiche alle perimetrazioni assunte con la presente deliberazione.

ART. 3

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6 bis, della L. 183/89, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

ART. 4


Il Comune è incaricato di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed a trasmettere alla Regione Piemonte la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 18, della più volte richiamata L. 183/89, è data notizia dell'adozione del Progetto di Variante PSFF nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ART. 6

Il Progetto di Variante PSFF e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorità di bacino, nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli territorialmente interessata e saranno ivi disponibili, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni consecutivi.



a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 7

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul Progetto di Variante PSFF potranno essere inoltrate alla Regione Piemonte entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di che trattasi.


ART. 8

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 7, la Regione Piemonte si esprime sulle osservazioni pervenute e formula un parere sul Progetto di Variante PSFF.

ART. 9

La Regione Piemonte provvederà a dare immediata comunicazione al Comune territorialmente interessato dell'avvenuta adozione del Progetto di Variante PSFF, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi.

Il Segretario Generale
(Prof. Roberto Passino)



Il Presidente
(On.le Dott. Nerio Nesi)

